

## **Regolamento di funzionamento del Senato Accademico**

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito denominato più brevemente SA), conformemente a quanto previsto dallo Statuto (in particolare: artt. 14, 44 e 45) e dal Regolamento Generale di Ateneo (in particolare: art. 9).

### Art. 2 - Convocazione e documentazione

1. Il SA è presieduto dal Rettore. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente, invi compresi i regolamenti di Ateneo, è presieduto dal Prorettore vicario o dal Decano dei professori ordinari dell'Ateneo o dal Decano dei professori ordinari componenti dell'organo, che assume la funzione di Presidente con voto deliberativo.

2. Le adunanze del SA si svolgono secondo un calendario annuale concordato preventivamente. La definizione del calendario annuale ha efficacia di formale convocazione delle adunanze. Il Presidente può convocare il SA anche al di fuori del suddetto calendario, qualora lo ritenga necessario. Il Presidente convoca il SA in adunanza straordinaria quando almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La richiesta in tal caso è trasmessa al Presidente, per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali. La convocazione è disposta dal Presidente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per i casi di urgenza, debitamente motivati, la convocazione dell'eventuale adunanza al di fuori del calendario annuale, di cui al comma 2 è trasmessa entro il giorno precedente tramite posta elettronica o attraverso comunicazione telefonica, documentata mediante apposito verbale redatto dal funzionario competente.

4. Ciascuna questione è inserita nell'ordine del giorno dal Presidente, previo visto del Direttore Generale o, in suo luogo, del Dirigente di volta in volta delegato, attestante la legittimità e la completezza tecnico-amministrativa della relativa documentazione.

5. La documentazione relativa all'ordine del giorno e utile per l'adunanza, fatti salvi casi eccezionali, è resa disponibile ai componenti dell'organo due giorni prima della data di svolgimento dell'adunanza. Ciascun senatore accademico riceve tramite posta elettronica

apposita comunicazione in ordine alla disponibilità di tale documentazione. Per la trasmissione e la consultazione della documentazione sono utilizzati appositi strumenti informatici.

### Art. 3 - Adunanze

1. Le adunanze del SA sono riservate. Non è ammessa la presenza di estranei, salvo quanto previsto dall'art. 14, commi 6 e 7 dello Statuto e dal presente articolo.
2. Il *quorum* di validità dell'adunanza, di cui all'art. 44 dello Statuto, è registrato per ogni singola deliberazione.
3. Ai sensi del *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali*, è possibile partecipare alle adunanze tramite l'utilizzazione di opportuni sistemi di videoconferenza, nonché svolgere riunioni nelle quali tutti i componenti dell'organo siano in reciproco collegamento tramite i predetti sistemi.
4. Le giustificazioni per le assenze sono comunicate dai senatori accademici, di norma, tramite posta elettronica, con un messaggio indirizzato all'*account* dell'Ufficio Organi Collegiali. In caso di assenza o impedimento, i componenti del SA in qualità di Direttori di Dipartimento possono essere sostituiti dai rispettivi Vice Direttori, ove nominati, oppure dai Decani dei Consigli dei rispettivi Dipartimenti, ove non nominati i Vice Direttori. Non sono ammessi ulteriori casi di sostituzione di componenti effettivi dell'organo, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1.
5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze del SA con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario dell'organo. In caso di propria assenza o impedimento, il Direttore Generale delega formalmente un Dirigente dell'Ateneo allo svolgimento delle funzioni di Segretario. Il Segretario si avvale del supporto dell'Ufficio Organi Collegiali, il cui personale assiste alle adunanze unitamente al responsabile dell'Area Affari Generali e Didattica. Assistono alle adunanze i Dirigenti dell'Ateneo con funzioni di Direttori, sulla base delle specifiche competenze con riferimento alle questioni affrontate.
6. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo partecipa alle adunanze del SA senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore può delegare a partecipare alle adunanze un altro componente del Nucleo di Valutazione.
7. Ciascun componente dell'organo che intenda abbandonare temporaneamente o definitivamente l'adunanza in corso dello svolgimento, non partecipando alla discussione o alla deliberazione su uno o più degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a darne comunicazione al Segretario dell'organo, al fine di consentirne la verbalizzazione.

8. Per la discussione di questioni di carattere generale, non rientranti nelle specifiche competenze dei due organi di governo dell'Ateneo, il Rettore può convocare e presiedere adunanze del SA e del Consiglio di Amministrazione in forma congiunta, con funzione consultiva. Per tali riunioni viene predisposto un verbale.

#### Art. 4 - Svolgimento delle adunanze

1. Le singole questioni vengono discusse secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno. Il Presidente può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno. Il Presidente per motivate ragioni può integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di uno o più nuovi argomenti.

2. La trattazione relativa a ciascuna delle questioni relative agli argomenti all'ordine del giorno è avviata da un'introduzione illustrativa.

3. La discussione è diretta dal Presidente, al quale ciascun componente dell'organo può chiedere di intervenire.

4. Il Presidente garantisce il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti i senatori uguale diritto di intervento e fissando, ove occorra, la durata massima dei singoli interventi in rapporto al numero degli iscritti per intervenire e allo svolgimento complessivo della seduta. Il Presidente può richiamare gli intervenuti affinché si attengano al tema in discussione. In caso di richiamo infruttuoso può togliere la parola.

5. I componenti dell'organo, durante le riunioni, possono presentare mozioni d'ordine, intese come inviti all'organo a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento del dibattito. La mozione d'ordine ha diritto di precedenza qualora introduca sostanziali modifiche ritenute funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori.

#### Art. 5 - Deliberazioni

1. Le singole questioni trattate in relazione a ciascuno degli argomenti dell'ordine del giorno sono presentate con una proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, il Presidente invita i componenti dell'organo a esprimere il proprio voto. Le proposte di deliberazione possono essere approvate integralmente, oppure approvate con modificazioni, oppure respinte, con l'approvazione di eventuali proposte alternative. Il Presidente può sottoporre singole questioni all'esame dell'organo non corredate di una relativa proposta di delibera, sulle quali l'organo esprime la propria deliberazione al termine della discussione.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo presenti all'adunanza, salvo quando sia prescritta una diversa maggioranza. Nel computo dei presenti sono compresi coloro i quali esprimano voto di astensione. In caso di parità tra i voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del Presidente.

3. Nel caso in cui siano poste in votazione più di una proposta di deliberazione tra loro alternative, ciascun componente dell'organo può esprimere il proprio voto favorevole per una sola proposta. L'espressione del voto di astensione vale per tutte le proposte in esame. Il Presidente sottopone le proposte al voto una per volta. Risulta approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza di voti di cui al comma 2. Nel caso in cui le proposte alternative siano in numero maggiore di due e alla prima votazione nessuna abbia ottenuto la maggioranza di voti di cui al comma 2, si procede ad una seconda votazione nella quale il Presidente sottopone al voto le due proposte maggiormente votate. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza di voti di cui al comma 2.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quando sia diversamente disposto dalle norme vigenti. Ove richiesto da almeno un quinto dei componenti presenti all'adunanza o nel caso di deliberazioni riguardanti la scelta di persone fisiche per ricoprire cariche nell'ambito dell'Ateneo o incarichi di diversa natura, la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione avviene a scrutinio palese nel caso in cui la delibera consista nell'accertamento del possesso, da parte di persone fisiche, dei requisiti previsti per l'assunzione di cariche di Ateneo o di incarichi di diversa natura.

5. Laddove ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del voto, il Presidente può stabilire di effettuare la votazione con il sistema dell'appello nominale, iniziando dai rappresentanti degli studenti e passando ai rappresentanti del personale tab, dei ricercatori, dei professori appartenenti alle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, a partire dall'area n. 1, ed esprimendo infine il proprio voto.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

#### Art. 6 - Verbali ed esecuzione delle delibere

1. Per ciascuna adunanza il Segretario dell'organo redige un verbale, che dà conto integralmente delle deliberazioni adottate e in maniera sintetica del dibattito svolto. Coloro che intendano chiedere l'inserimento nel verbale di un proprio intervento, come formulato

nel corso dell'adunanza, sono tenuti a consegnarne il testo scritto al Segretario nel corso della medesima.

2. Nei verbali viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli, contrari e astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi ne fa richiesta, la dichiarazione della propria opzione di voto.

3. Il verbale dell'adunanza è sottoposto all'approvazione del SA, di norma, nell'adunanza successiva.

4. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organo. Gli originali dei verbali, anche predisposti in formato elettronico, sono custoditi presso l'Ufficio Organi Collegiali.

5. Le deliberazioni del SA sono trasmesse agli uffici incaricati della relativa esecuzione, di norma, entro 5 giorni dallo svolgimento dell'adunanza, attraverso il sistema di protocollo informatico. Gli uffici hanno cura di dare comunicazione alle strutture interne dell'Ateneo in ordine all'adozione di deliberazioni nell'ambito di procedimenti avviati dalle strutture medesime. Provvedono altresì a dare comunicazione a persone dell'Ateneo o a soggetti esterni all'Università in ordine a deliberazioni che li riguardano.

6. I verbali delle adunanze del SA, dopo la loro approvazione, sono resi pubblici in modalità *intranet* nel sito *web* dedicato alle attività degli organi collegiali di governo dell'Ateneo.

#### Art. 7 - Attività istruttoria

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il SA può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio e propositivo.

2. La costituzione delle Commissioni è deliberata dal SA ai sensi dell'art. 14, comma 17 dello Statuto e dell'art. 9, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo. La deliberazione istitutiva delle Commissioni permanenti indica gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione. Le Commissioni permanenti durano in carica, di norma, per l'intera durata del mandato del SA che le ha espresse, fatta salva la possibilità che l'organo decida, nel corso del mandato, una diversa modalità organizzativa dei propri lavori. Il Presidente per giustificate ragioni può sottoporre al SA le proposte di deliberazione anche senza il previo esame istruttorio della Commissione.

3. In ogni caso il SA costituisce Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e propositive nell'ambito della didattica e nell'ambito della ricerca.

4. Ciascun senatore accademico può far parte di una sola Commissione permanente ed è invitato a formulare la propria opzione in merito. Nell'adunanza successiva a quella in cui si è deliberata la costituzione delle Commissioni permanenti, il SA, sulla base delle opzioni formulate dai propri componenti, delibera la composizione delle Commissioni permanenti in modo da consentire un'equa ripartizione di tutti i senatori accademici tra le varie Commissioni, in considerazione dei seguenti criteri:

- a) equilibrata numerosità di ciascuna Commissione, in rapporto alle funzioni di competenza;
- b) massima rappresentatività possibile delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
- c) massima rappresentatività possibile delle varie componenti dell'organo.

5. Per lo svolgimento dell'esame istruttorio su specifiche questioni, il SA può costituire Commissioni temporanee, che sono disattivate al momento dell'adozione delle deliberazioni finali da parte dell'organo, in adunanza plenaria, sulle questioni da esse istruite. La composizione delle Commissioni temporanee è deliberata, di norma, con la medesima delibera istitutiva.

6. A seguito delle deliberazioni di istituzione e composizione, le Commissioni sono formalmente costituite con decreto del Rettore. Il Coordinatore di ciascuna Commissione è individuato tra i componenti della medesima, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, ed è nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore convoca le adunanze della Commissione e ne dirige i lavori.

7. Il supporto amministrativo ai lavori di ciascuna Commissione è assicurato dall'ufficio o dagli uffici competenti, il cui personale assiste alle adunanze della Commissione. Ciascuna Commissione può inoltre consultare eventuali altri uffici dell'amministrazione o strutture dell'Ateneo, per acquisire informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

8. Per le adunanze delle Commissioni, considerate le loro funzioni istruttorie e propositive, non è richiesto un *quorum* di validità in relazione ai presenti. Il Coordinatore di ciascuna Commissione può consultare gli altri componenti anche in via telematica, acquisendo i pareri sulle varie questioni tramite posta elettronica, entro un termine indicato.

9. Ciascuna Commissione opera nei limiti del mandato ricevuto dal SA. L'organo, in casi particolari ed eccezionali, può delegare alle Commissioni permanenti o temporanee l'adozione di deliberazioni di propria competenza. In tali casi la deliberazione è valida qualora ottenga il voto della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

10. La Commissione competente per materia si riunisce per lo svolgimento dell'istruttoria a seguito dell'inserimento delle singole questioni, da parte del Presidente, nell'ordine del giorno dell'adunanza del Senato Accademico. La riunione della Commissione è indetta su

iniziativa del Coordinatore, di norma due giorni prima dello svolgimento dell'adunanza del Senato Accademico, salvo diversa decisione del Coordinatore. Le Commissioni possono avanzare proposte di delibera al SA in ordine alle questioni esaminate. Il Coordinatore dà comunicazione al Presidente dell'organo, anche per il tramite dell'ufficio competente, in ordine all'esito dell'istruttoria svolta, prima dello svolgimento dell'adunanza del Senato Accademico. In alternativa ne dà comunicazione nel corso dell'adunanza dell'organo.

11. Le Commissioni possono presentare al SA anche proposte di delibera aperte a diverse possibili soluzioni.

12. Di norma non vengono redatti verbali relativi ai lavori delle Commissioni, salvo nei casi particolari ed eccezionali di cui al comma 9.

13. Per questioni particolari, le Commissioni possono operare congiuntamente, convocate e presiedute di intesa dai rispettivi coordinatori o dal Presidente dell'organo. Possono essere anche costituite Commissioni temporanee i cui componenti siano i Coordinatori delle Commissioni permanenti.

14. Ai sensi dell'art. 14, comma 17 dello Statuto e dell'art. 9, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo, possono essere costituite Commissioni congiunte, composte da membri del SA e del Consiglio di Amministrazione designati con deliberazione rispettiva di ciascun organo e coordinate dal Presidente o da un suo delegato.

#### Art. 8 - Decadenza dalla carica di senatore accademico

1. Oltre agli altri casi di cessazione dalla carica di componente del SA previsti dall'art. 37 del *Regolamento per le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei rappresentanti del personale docente e tab nel Senato Accademico*, ai sensi dell'art. 14, comma 18 dello Statuto di Ateneo i componenti del SA che non partecipino a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica.

2. La decadenza è disposta dal Rettore con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale sono computate le assenze.

3. Non sono computate ai fini della decadenza le assenze per malattia, debitamente giustificate. A tal fine il senatore accademico assente per malattia ad un'adunanza ordinaria dell'organo comunica all'Ufficio Organi Collegiali, tramite posta elettronica il numero di protocollo del certificato rilasciato dal proprio medico di medicina generale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento dell'adunanza.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è adottato dal SA a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Presidente o da un numero di senatori accademici non inferiore al venti per cento dei componenti dell'organo, con arrotondamento per difetto. Le modifiche sono approvate con la medesima maggioranza di cui al comma 1.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, nonché i principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.